



Comune di Cimone

Provincia Autonoma di Trento
Frazione Covelo, 90 - 38060 CIMONE (TN)
telefono: 0461/855210 fax: 0461/855202
www.comune.cimone.tn.it
e-mail segreteria@comune.cimone.tn.it
e-mail PEC: comunecimone@pec.it
P.I. 01112920226 – C.F. 80007570221

Prot. n. 1341

Cimone, 02 aprile 2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO PEDONALE DEL TRATTO DI STRADA FORESTALE CLASSE -A- CHE DAL KM 1.8 DALLA STRADA COMUNALE P.F. 2455/2 C.C. VILLALAGARINA SI DIRAMA VERSO MONTE IN LOC. FOJE DEL COMUNE DI CIMONE

ORDINANZA N. 06/2024

IL SINDACO

VISTA la richiesta verbale presentata dal Servizio Foreste.

ATTESO che necessita chiudere temporaneamente il tratto della strada forestale in oggetto, per consentire il taglio e l'esbosco della legna da adibire ad uso civico

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.;

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale;

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993, n.1;

ORDINA

La chiusura temporanea al transito pedonale del tratto di strada forestale comunale in oggetto dal giorno 03.04.2024 fino al 31.05.2024, H24 per consentire di operare in sicurezza nel taglio ed esbosco della legna da adibire ad uso civico.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali che **saranno posizionati a cura del richiedente.**

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La polizia municipale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.



IL SINDACO
(Bisesti Damiano)

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Comunale e trasmessa a:

Servizio Foreste
Ufficio Distrettuale Forestale di Trento
Via G.B. Trener, 3 – 38121 TRENTO
T +39 0461 49
@ uff.forestaletrento@provincia.tn.it
@ serv.foreste@pec.provincia.tn.it

Spett.le
Corpo di Polizia Municipale
Trento - Monte Bondone
Via Maccani n. 148
38121 = TRENTO.
"Trasmessa via PITRE"

Spett.le
Corpo di Polizia Municipale
Trento - Monte Bondone
c/o sede ALDENO

Spett.le
Comando Stazione Carabinieri di Aldeno
Piazza C. Battisti n. 1
38060 = ALDENO.

Spett.le
Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Cimone
Frazione Petroli, 37
38060 = CIMONE
"Trasmessa via PITRE"

Spett.le
Comune di **VILLA LAGARINA**
Piazza S.Maria Assunta, 9
38060 VILLA LAGARINA (TN)

Spett.le
ASUC Castellano
Villa Lagarina (TN)
PEC: asuc.castellano@pec.it